

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE;
p. c. AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA;
p. c. AI GIUDICI PROFESSIONALI E ONORARI DELLA SEZIONE PENALE;
p. c. AL DIRETTORE E ALLE CANCELLERIE DELLA SEZIONE PENALE.

A nome del COA e, dunque, dell'intera Avvocatura circondariale (la cui componente associativa più significativa, la C.P., peraltro sottoscrive formalmente la presente nota per adesione), riscontro solo ora (avendo preferito, per la simpatia e la stima verso l'uomo e il magistrato, l'una e l'altra assolute, far precedere un franco quanto affabile colloquio), la Sua del 18 u. s. ad oggetto "*considerazioni ed indicazioni sulla partecipazione dei difensori alle udienze*", dichiarando di averne apprezzato il tono e condiviso la finalità, non il contenuto però.

Innanzitutto perché l'immagine evocata, di avvocati scansafatiche che "*specie dalle prime ore del pomeriggio*" disertano il palazzo di giustizia, è ingenerosa verso la categoria e non rispondente a realtà, atteso che, come pure riconosciuto nella Sua nota, l'attività difensiva non si esaurisce nelle aule di udienza, svolgendosi anzi prevalentemente in studio, ed è intuibile come, ordinariamente, nel pomeriggio siano fissati appuntamenti, preparati atti, studiati fascicoli, sicché, all'evidenza, udienze che si trascinano sino a sera inoltrata, a volte per essere poi inevitabilmente rinviate, abbiano un impatto demolitorio sull'organizzazione degli impegni.

Quando gli avvocati lasciano il palazzo di giustizia, dunque, non vanno a giocare a golf, ma continuano a lavorare e in condizioni difficili, senza il supporto di cancellerie e uffici del processo dove, impoverendo gli studi legali, hanno trovato riparo giovani colleghi e praticanti sempre meno attratti da quella che, nonostante tutto, resta pur sempre la più bella e completa delle professioni, perché è la sola in grado di dare la consapevolezza critica necessaria per essere uomini e donne liberi

Che operano in una condizione di diffuso disagio qualificata da autorevoli studiosi come di vera e propria "infelicità"; ritmi incalzanti, continuo timore di incorrere in decadenze, improcedibilità e inammissibilità disseminate da un Legislatore che ha caricato il ministero difensivo di responsabilità oltre ogni ragionevole misura, consapevolmente sacrificando la tutela dei diritti sostanziali a logiche aziendaliste funzionali solo a ridurre il numero delle effettive decisioni, crisi economica e costi eccessivi della professione che l'hanno resa ancor meno sufficientemente remunerativa, ruolo

*Palazzo di Giustizia – 85042 LAGONEGRO (PZ) – telefono 0973 233805
c.f.: 91000010768 – e-mail: coflagonegro@tiscali.it – pec: ord.lagonegro@cert.legalmail.it*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

dell'avvocato sempre più residuale nell'ambito del processo, con conseguente perdita di considerazione sociale poiché, come è intuibile, tale ricercato svilimento della figura del difensore, che si risolve nell'indebolimento della tutela dei diritti, è perfettamente percepito all'esterno.

Ad ogni modo, quanto al merito della questione, ossia il ritenere indispensabile la presenza fisica del difensore alla lettura del dispositivo con conseguente obbligo di assicurarla, le dotte argomentazioni spese non convincono.

La sentenza citata (sez. I, 14.02.18 n. 40.711, cui, peraltro, si è uniformata sezione II 14.04.22 n. 26.861), nell'affermare il principio che al difensore assente al momento della lettura del dispositivo non è dovuto alcun avviso (principio assolutamente non in discussione) e che il termine per impugnare decorra, nell'ipotesi di contestuale deposito della motivazione della sentenza, da tale momento, lungi dal sostenere l'obbligo di presenza fisica del difensore, applica, piuttosto, la regola posta all'art. 545, 3° comma, c. p. p., secondo cui la pubblicazione equivale a notificazione *“per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza”*.

In altri termini, proprio perché (e solo in quanto) il difensore, ove pure fisicamente assente, va considerato giuridicamente presente, è corretto far decorrere il termine per l'impugnazione dalla pubblicazione, con ciò semmai confermandosi l'opzione ermeneutica qui sostenuta.

Secondo la sez. IV (18.03.18 n. 11.696) la norma richiamata, infatti, *“introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto per le parti che devono considerarsi presenti, e ciò anche per coloro che non lo sono ma che debbono essere considerati tali”*. Dopo avere fatto riferimento all'ipotesi di cui all'art. 475 c. p. p. dell'imputato allontanato dall'aula per la sua condotta processuale o della parte civile e del responsabile civile che si siano allontanati dall'aula dopo la discussione, la decisione afferma, con encomiabile chiarezza, che *“in queste, come in altre ipotesi, la parte è fisicamente assente, ma giuridicamente presente, in forza di una finzione giuridica e la sua conoscenza dell'atto pronunciato e letto in udienza si fonda sulla presunzione assoluta introdotta con l'art. 545 comma 3 c. p. p.”*

Specularmente, con riguardo all'assenza del pubblico ministero alla lettura del dispositivo, è stato affermato il medesimo principio, precisandosi che *“non risulta necessaria una presenza costante per tutta l'udienza del P.M...atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento...non implica la necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l'udienza”* (sez. III 13.10.20 n. 11.802, nei termini, sez. I 12.05.09 n. 23.814).

Palazzo di Giustizia – 85042 LAGONEGRO (PZ) – telefono 0973 233805
c.f.: 91000010768 – e-mail: coflagonegro@tiscali.it – pec: ord.lagonegro@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Del resto, per quanto consta, la prassi dell'assoluta maggioranza dei Tribunali (anche del nostro, almeno sino a ieri) e delle Corti, è quella di procedere alla lettura del dispositivo vi sia o meno la presenza fisica del difensore, comunque da ritenere giuridicamente presente, senza che si possa porre alcuna questione di nullità, atteso che, in difetto di una espressa previsione, essa non potrebbe ricavarsi da una pur dilatata esegesi dell'art. 178, comma 1, lettera c, c. p. p.

Tuttavia, che la Sua interpretazione sia però differente è un fatto del quale il COA (e La ringrazio per averne dato atto) si è fatto comunque carico, rispettandola pur non condividendola, e adoperandosi non solo per garantire la sollecitata presenza alla lettura del dispositivo altresì per una maggiore responsabilizzazione del difensore (anche se d'ufficio, non potendosi certo ritenere attenuati i doveri del ruolo in ragione della differente fonte di nomina) con il convincimento che solo l'esercizio del rigore legittimi poi a pretenderlo.

Vero è che il ridotto numero di difensori inseriti negli elenchi dei reperibili, nonché la distanza delle loro sedi di domicilio dal palazzo di giustizia e la necessità di coprire cinque giorni settimanali, atteso che si celebrano udienze penali dal lunedì al venerdì, non ha consentito il raggiungimento del risultato voluto, ma è pur vero che si è sopperito con la consueta propensione collaborativa di tutti i soggetti processuali, giudici, cancellieri, avvocati.

Ora, però, a seguito della direttiva in commento, non è più eludibile un intervento risolutivo che, come da Lei auspicato, possa condurre ad una soluzione condivisa, da individuare, con un disegno organizzativo di più ampio spettro, nell'ambito dell'"*agognato*" protocollo.

Che, in verità, già ci sarebbe (e disporrebbe pure che l'udienza sia organizzata in modo tale da non protrarsi oltre le 15,00) necessitando solo di opportuni adeguamenti agli intervenuti mutamenti normativi; protocollo che ha pure dato ottimi risultati ma che non viene applicato, al pari di quello, peraltro avente valenza distrettuale, sulla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, oggetto di recenti e importanti modifiche fortemente volute proprio dal nostro COA.

Ebbene, noi siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre (valga considerare lo straordinario impegno profuso durante la gestione della fase di emergenza epidemiologica) ma la apprezzata considerazione delle estreme problematicità del nostro territorio, per via dell'infelice orografia e delle gravi carenze nei collegamenti, nonché delle ordinarie esigenze della nostra difficile professione, contrasta con la previsione di fissare la ragionevole durata delle udienze "*indicativamente non oltre*

*Palazzo di Giustizia – 85042 LAGONEGRO (PZ) – telefono 0973 233805
c.f.: 91000010768 – e-mail: coflagonegro@tiscali.it – pec: ord.lagonegro@cert.legalmail.it*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

le ore 18,00", ciò che vorrebbe dire, in considerazione dei fisiologici ritardi sui tempi di trattazione, almeno ore dopo.

Appare quindi necessaria, come invano più volte formalmente segnalato (da ultimo con la nota del 13.02.24 con la quale il COA ha formulato analitiche osservazioni al programma di gestione delle udienze civili e penali per l'anno 2024), una più efficiente modulazione delle fasce orarie poiché non è realistico prevedere la trattazione di numerosi procedimenti, anche con delicate attività istruttorie, in un ridottissimo arco temporale.

Inoltre, è essenziale la predeterminazione di un numero massimo tendenziale di procedimenti per udienza e l'aumento (almeno una in più al mese) del numero delle udienze preliminari, la cui durata, proporzionale al numero ingestibile di procedimenti fissati, è inaccettabile, protraendosi ordinariamente sino a tarda sera.

Condizione contro la quale non sono state ad oggi adottate iniziative di protesta esclusivamente per la assoluta stima di cui godono i giudici dell'Ufficio cui si riconoscono eccezionali capacità professionali e umane, nonché una straordinaria resistenza fisica, che, tuttavia, non è esigibile da tutti!

Pertanto, Le chiedo di fissare con la massima urgenza un incontro, esteso ai giudici e ai dirigenti amministrativi della sezione, al Procuratore e ai suoi sostituti, nonché a una rappresentanza del COA e della Camera Penale, per migliorare la gestione organizzativa delle udienze penali e in quella sede, con le altre, affrontare anche la questione da Lei ribadita.

Sono assolutamente certo che non vi sarà alcuna contrapposizione, estranea alla cultura del nostro Foro, e Le garantisco che l'Avvocatura fornirà piena e leale collaborazione ma, nello stesso tempo, reclama effettiva considerazione anche delle sue esigenze.

Con i migliori saluti.

Lagonegro, li 09.05.2024

Il presidente del COA

Avv. Enzo Bonafine

Il presidente della C.P.

Avv. Carmine Viglione



Palazzo di Giustizia - 85042 LAGONEGRO (PZ) - telefono 0973 233805
c.f.: 91000010768 - e-mail: coflagonegro@tiscali.it - pec: ord.lagonegro@cert.legalmail.it